



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE : AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

*SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E
ECONOMATO*

**IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AI SENSI DEGLI
ARTT. 4 E 17 DEL D. LGS. 50/2016 - PATROCINIO LEGALE PER
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE
ORDINARIO DI BOLOGNA.**

NR. Progr.

277

Data

22/05/2018

Copertura Finanziaria



Titolo

4

Classe

2

Sottoclasse

0

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 17 DEL D. LGS. 50/2016 - PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA.

**IL DIRETTORE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 28.09.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 in data 20.12.2017, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 in data 20.12.2017, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11.01.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 – parte finanziaria, e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;

Dato atto che, in data 17.04.2018, agli atti protocollo n. 9431, è pervenuto il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale Ordinario di Bologna depositato da Banca Sistema S.p.A. contro il Comune di Anzola dell'Emilia, in persona del Sindaco pro tempore;

Ritenuto che, le pretese avanzate da Banca Sistema S.p.A. non siano da ritenersi corrette, in quanto questo Ente ha eseguito i pagamenti con le seguenti modalità:

- primo atto di cessione del credito emesso in data 09.03.2016 e acquisito al protocollo dell'ente in data 10.03.2016, al n. 5526, si rileva che per tutte le fatture oggetto di cessione sono stati emessi gli ordinativi di pagamento in data 04.03.2016 a favore del fornitore Gala S.p.A. e non a favore di Banca Sistema S.p.A., in quanto non era ancora pervenuto l'atto di cessione del credito;
- per quanto riguarda il secondo atto di cessione del credito emesso in data 23.6.2016 e acquisito al protocollo dell'ente in data 25.6.2016, al n. 14875, si rileva che per tutte le fatture oggetto di cessione sono stati correttamente emessi gli ordinativi di pagamento in data 04.07.2016 a favore di Banca Sistema S.p.A., come indicato nell'atto di cessione sopraccitato;

Considerati gli argomenti contenuti nel suddetto atto processuale privi di fondamento giuridico e pregiudizievoli per le ragioni del Comune di Anzola dell'Emilia;

Dato atto che, il Comune di Anzola dell'Emilia non dispone, all'interno della

sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 17.05.2018, esecutiva, con la quale si è provveduto a:

- autorizzare la difesa in giudizio nella difesa dell'Ente dinanzi al Giudice del Tribunale Ordinario di Bologna nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo depositato dalla Società Banca Sistema S.p.A.;
- conferire al Direttore dell'Area Economico Finanziaria e Controllo il mandato per procedere all'affidamento dell'incarico di assistenza legale e patrocinio allo Studio Legale Associato Aquili Belloi nelle persone degli Avv.ti Monia Aquili e Simona Belloi;

Tenuto presente, l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii. La suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

Dato atto che, a seguito di espletamento della procedura comparativa per l'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico legale di opposizione al decreto cui sopra, come risulta dalla documentazione conservata agli atti del fascicolo, è stato ritenuto congruo ed accettabile il preventivo di spesa presentato Studio Legale Associato Aquili Belloi nelle persone degli Avv.ti Monia Aquili e Simona Belloi;

Viste le dichiarazioni sottoscritte digitalmente dagli Avv.ti Monia Aquili e Simona Belloi, assunte al protocollo dell'ente in data 22.05.2018 al n. 12733, attestanti l'insussistenza di conflitto di interessi con la P.A. (art. 42 D.Lgs. n. 50/2016) e di insussistenza delle cause di esclusione (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016);

Ritenuto, pertanto, di poter affidare, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata, l'incarico di patrocinio legale per la tutela degli interessi del Comune, allo Studio Legale Associato Aquili Belloi nelle persone degli Avv.ti Monia Aquili e Simona Belloi, provvedendo ad impegnare la spesa complessiva di € 5.950,00;

Atteso che, in relazione al suddetto incarico viene allegato lo schema di disciplinare di affidamento di incarico legale per opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Bologna depositato da Banca Sistema S.p.A. contro il Comune di Anzola dell'Emilia, in persona del Sindaco pro tempore;

Dato atto che si è provveduto a registrare tale attività all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per cui il CIG rilasciato è: ZA223A1C33;

Viste le vigenti normative:

- la Legge n. 136/2010 ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successiva modificazione;
- la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in particolare l'art. 23;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: *"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"*;
- l'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 il quale dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *"ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica"*;
- la circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale dello Stato, illustrativa delle nuove regole sul pareggio di bilancio, la quale scrive al par. C.3 rubricato "Contenimento della spesa" quanto segue: *"Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l'anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi C.1 e C.2). La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario"*;

Visti infine:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

- l'art. 32 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 184/2010, esecutiva;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 – comma 7 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa indicate:

- 1) Di procedere, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 17.05.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, all'affidamento dell'incarico di assistenza legale e patrocinio nell'ambito del procedimento di cui in parte narrativa per la tutela degli interessi dell'Ente, allo Studio Legale Associato Aquili Belloi nelle persone degli Avv.ti Monia Aquili e Simona Belloi;
- 2) Di dare atto che l'onorario spettante agli Avv.ti Monia Aquili e Simona Belloi, è determinato nell'importo complessivo € 5.950,00, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, come da preventivo pervenuto in data 14.05.2018, al protocollo n. 11864;
- 3) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 5.950,00 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
- 4) Di imputare la somma di € 5.950,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione sul Capitolo contenuto nel prospetto riepilogativo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 5) Di dare atto che i rapporti con il professionista sono regolati dal disciplinare d'incarico che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 6) Di allegare al presente provvedimento i curricula vitae, nonché le dichiarazioni attestanti l'insussistenza di conflitto di interessi con la P.A. (art. 42 D.Lgs. n. 50/2016) e di insussistenza delle cause di esclusione (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016), degli Avv.ti Monia Aquili e Simona Belloi,;
- 7) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli

stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Data esecuzione della prestazione	Data emissione della fattura	Scadenza pagamento	Import
A decorrere dal 22.05.2018	Al momento del conferimento dell'incarico	30 giorni data emissione parcella pro-forma	€ 1.785,00
	Nel corso della fase di trattazione	30 giorni data emissione parcella pro-forma	€ 1.785,00
	Al termine dell'incarico	30 giorni data emissione parcella pro-forma	€ 2.380,00

- 8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Direttore d'Area competente;
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 10) Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e), della Legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 11) Di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle fatture verranno effettuati con riferimento alle norme e procedure vigenti.

Il Direttore dell'Area
Economico Finanziaria e Controllo
Dott. Pasqualino Ricotta

DETERMINAZIONE NR. 277 DEL 22/05/2018

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

Rep. n° _____

**DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA
LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA
DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA
BANCA SISTEMA S.P.A.**

(Codice Identificativo di Gara - CIG ZA223A1C33)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di
_____, con la presente scrittura privata a valere ad ogni
effetto di legge, tra il **Comune di Anzola dell'Emilia** (C.F.:
80062710373), rappresentato da Dott. Pasqualino Ricotta, nato ad
Agrigento il 16/02/1963, in qualità di Direttore dell'Area Economico
Finanziaria e Controllo, di seguito denominato "Comune"

e

Lo Studio Legale Associato Aquili Belloi, con studio in Via dei Mille n. 5 –
40121 Bologna – P. IVA 03363041207 rappresentato dall'Avv. Monia Aquili
nata a Bologna in data 28.01.1972 C.F.: QLAMNO72A68A944N e dall'Avv.
Simona Belloi nata a Bologna in data 24.10.1973 C.F.:
BLLSMN73R64A944L, di seguito denominato "Incaricato";

Premesso che:

con delibera di Giunta comunale n. 80 del 17.05.2018 è stato autorizzato il
Sindaco a costituirsi in giudizio nella causa di opposizione al decreto
ingiuntivo ricorso in Tribunale Ordinario di Bologna;

Richiamata la determinazione n. _____ del _____ con la quale è

	stato approvato lo schema di disciplinare per l'affidamento dell'incarico in	
	oggetto ed i curricula professionali allegati alla determina stessa;	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO E CONTENUTO	
	Il Comune conferisce allo Studio Legale Associato Aquili Belloi, che accetta,	
	l'incarico di assistenza legale per la costituzione in giudizio avverso il	
	decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Bologna del 29.03.2018,	
	riguardante le pretese avanzate dalla Società Banca Sistema S.p.A. in merito	
	al credito che la medesima ritiene di vantare nei confronti del Comune di	
	Anzola dell'Emilia.	
	L'Incaricato è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni previste nel	
	presente disciplinare, con espresso divieto di cedere ad altri le prestazioni	
	sopra descritte se non per i casi previsti dalla normativa in materia di	
	processo amministrativo.	
	All'atto della sottoscrizione del presente disciplinare, all'Incaricato viene	
	consegnata copia del Codice di Comportamento, approvato con	
	deliberazione di Giunta Comunale n. 176 in data 17/12/2013.	
	Il professionista incaricato ha la più ampia facoltà di motivazione degli atti	
	redatti nell'interesse del Comune di Anzola dell'Emilia.	
	ART. 2 – DURATA	
	il rapporto contrattuale avrà durata con decorrenza dalla data della stipula	
	del presente contratto, ed avrà termine con la chiusura della vertenza	
	complessiva degli adempimenti di registrazione di rito.	
	ART. 3 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ' DI LIQUIDAZIONE	
	A corrispettivo di tale prestazione, il Comune corrisponde all'Incaricato il	
	2	

	compenso professionale pari ad € 5.950,00 (così distinto: compenso di €	
	3.868,00, più spese forfettarie ex art. 2, D.M. n. 55/2014 determinate in una	
	incidenza percentuale rispetto all'importo indicato pari al 15%, oltre spese	
	vive e ad oneri fiscali e previdenziali di legge), come da preventivo	
	pervenuto in data 14.05.2018 al protocollo dell'Ente n. 11864.	
	Tale compenso professionale è determinato sulla base dell'art. 4 del D.M. 10	
	marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 34/2018 "Parametri forensi"	
	applicati con riferimento allo scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00.	
	Le competenze di cui al presente articolo verranno corrisposte all'Incaricato	
	previo ricevimento di parcelle pro-forma, con le seguenti modalità:	
	- per un importo pari al 30% del compenso oltre spese vive al momento	
	del conferimento dell'incarico;	
	- un ulteriore importo pari al 30% nel corso della fase di trattazione ;	
	- l'importo a saldo sarà corrisposto al termine dell'incarico.	
	Sono fatte salve le indicazioni riportate successivamente nell'articolato	
	riguardanti eventuali errori di fatturazione ovvero carenze di regolarità	
	contributiva che possono dar luogo a sospensione dei termini.	
	L'Incaricato accettando il compenso determinato come sopra determinato,	
	si impegna a non pretendere ulteriori compensi professionali per il presente	
	giudizio, ritenendo ampiamente soddisfatta la prestazione professionale per	
	l'intero giudizio, salvo la maggiore liquidazione giudiziale a carico	
	controparte.	
	Con la sottoscrizione del presente disciplinare, l'Incaricato, ai sensi dell'art.	
	2223 del Codice Civile, riconosce che la misura del compenso è adeguata	
	all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere	
	3	

	integralmente soddisfatto.	
	Inoltre, in caso di soccombenza di controparte con contestuale condanna	
	alle spese di lite il Professionista, qualora il giudice non abbia stabilito la	
	parziale compensazione delle spese, si riterrà interamente soddisfatto, di	
	ogni sua competenza ed avere, nella misura determinata dal giudice e non	
	potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.	
	L'Incaricato si impegna a comunicare al Comune il livello di complessità	
	dell'incarico, a trasmettere copia degli atti di parte relativi al Giudizio e a	
	relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di	
	volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia	
	scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa	
	la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del	
	Comune.	
	L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di	
	transazione della vertenza.	
	Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in	
	relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti,	
	l'Incaricato assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il	
	tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.	
	Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di	
	difesa legale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per	
	l'incarico principale, e dettagliatamente indicato nella presente.	
	L'Incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto	
	deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede	
	l'Incaricato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a	
	4	

	tutelare gli interessi del Comune ivi comprese istruzioni e direttive	
	necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e	
	prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.	
	In caso di recesso del Comune o di recesso dell'Incaricato per giusta causa, il	
	compenso pattuito sarà rimodulato valutando proporzionalmente l'attività	
	svolta sino al momento del recesso.	
	L'Incaricato si impegna anche a curare le fasi successive relative alla	
	registrazione della sentenza. In particolare è onere per il'Incaricato	
	provvedere a comunicare al Comune l'importo dovuto per spese di	
	registrazione, tenuto conto dell'esito del giudizio;	
	Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un	
	rapporto di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 – 2237 C.C. e verranno	
	espletate dall'Incaricato, in piena autonomia, senza vincoli di	
	subordinazione e quindi, fuori da quelle che sono le caratteristiche tipiche	
	del lavoro dipendente.	
	Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del	
	Comune, l'Incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la	
	scelta è fatta liberamente dall'Incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà	
	offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per	
	l'Incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del	
	Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta	
	oneri aggiuntivi per il Comune rispetto a quanto indicato nel preventivo di	
	spese richiamato.	
	Il rischio per l'esatto adempimento delle prestazioni pattuite, ricade	
	esclusivamente sull'Incaricato salvo casi di forza maggiore. A tal proposito	
	5	

	le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 lett. e) del D.L.	
	138/2011, l'Incaricato risulta essere assicurato, così come dichiarato agli	
	atti, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività Professionale con Polizza	
	n. 371013480 stipulata con Generali Italia S.p.A. - Ag. Bologna Mazzini;	
	Ogni modifica a quanto previsto nel presente contratto non avrà alcun	
	valore se non approvata dalle parti per iscritto.	
	La liquidazione di ogni singola fattura (nei limiti e con le modalità di cui a	
	precedenti punti, avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di	
	ricevimento della parcella pro-forma. In caso di fattura irregolare o di	
	certificazione di non regolarità contributiva, il termine di pagamento verrà	
	interrotto dalla data di contestazione del Comune. L'Incaricato ai sensi	
	dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.e i., a pena di	
	nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari indicati nella legge medesima.	
	I pagamenti a favore dell'Incaricato relativi all'incarico oggetto del presente	
	contratto saranno effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato	
	indicato dall'Incaricato, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 di cui	
	sopra. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,	
	determina la risoluzione di diritto del presente contratto.	
	Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del citato d. Lgs. n.	
	196/2003, informa l'Incaricato, il quale ne prende atto e dà il relativo	
	consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione	
	esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli	
	obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.	
	6	

	Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso,	
	I termini di pagamento sono sospesi per il tempo necessario all'acquisizione	
	dei documenti attestanti la regolarità contributiva ed a verificare l'obbligo di	
	pagamento delle somme iscritte a ruolo ex-art. 48 bis del D.P.R.602/1973	
	qualora previsto.	
	In caso di fatture o documenti equivalenti incompleti, privi dei riferimenti	
	di cui sopra, e nel caso in cui il Responsabile del procedimento di spesa	
	riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della	
	fattura o del documento equivalente provvederà a darne comunicazione	
	formale al fornitore. La comunicazione sospende i termini di pagamento	
	fino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze comunicate	
	e comunque per un massimo di mesi sei. Decorso tale termine senza che	
	siano maturate le condizioni per procedere alla liquidazione della fattura la	
	stessa viene restituita con contestuale richiesta di nota di accredito.	
	Art. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI	
	Il legale Incaricato dichiara e il Comune ne prende atto, di non avere in	
	corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né	
	relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la	
	controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra	
	indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda	
	oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara,	
	altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con	
	l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e	
	dell'ordinamento deontologico professionale.	
	Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui	
	7	

	dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni,	
	l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453	
	e ss. del c.c.. A tal fine l'Incaricato nominato si impegna a comunicare	
	tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di	
	incompatibilità richiamate precedentemente.	
	All'Incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti	
	all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario	
	consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune,	
	salvo che per le mere sostituzioni in udienza. Il legale nominato si impegna	
	a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna	
	delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.	
	ART. 6 – RECESSO	
	Le parti potranno recedere dal presente atto in qualunque momento, salvo	
	preavviso di almeno 30 giorni e dietro pagamento da parte del Comune	
	all'incaricato di quanto dovuto fino alla data del recesso.	
	ART. 7 – PENALE	
	La non ottemperanza alle condizioni del presente disciplinare, sarà motivo	
	di revoca dell'incarico, salvo che detta inosservanza sia dovuta a ragioni di	
	forza maggiore e comunque non imputabili all'incaricato con esclusione di	
	ogni competenza ancora dovuta.	
	ART. 8 – CONTROVERSIE	
	Per eventuali controversie si ricorrerà, per competenza, al Foro di Bologna.	
	Per ogni qualsiasi interpretazione si rinvia alla vigente legislazione in	
	materia.	
	ART. 9 – REGISTRAZIONE	

Il presente disciplinare verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del

D.P.R. n. 131/1986. Il presente contratto ha assolto l'imposta di bollo con le

modalità previste dall'art. 6 del D.M. 17/06/2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore dell'Area Economico

Finanziaria e Controllo

L'Incaricato

(Dott. Pasqualino Ricotta)

Studio Legale Associato Aquili Belloi

(Avv. Monia Aquilli)

(Avv. Simona Belloi)

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D.

Lgs. 82/2005.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	MONIA AQUILI
residenza	VIA GASPARI N. 2/5 CASALECCHIO DI RENO (Bo)
studio	VIA DELL'ISONZO N.12 – 40134 BOLOGNA
Telefono	05143896 – 051435317 – 3471500732
fax	0510822442
E-mail	moniaaquili@avvaquili.it, studioaquili@avvaquili.it, moniaaquili@ordineavvocatibopec.it
Nazionalità	italiana
Data di nascita	28/01/1972

ESPERIENZE LAVORATIVE

dal 2001	TITOLARE DI STUDIO LEGALE CON COMPETENZE DI DIRITTO CIVILE, AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, DIRITTO DI FAMIGLIA, TUTELA INCAPACI.
dal 2007	INCARICHI DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DA PARTE UFFICIO GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA E DI MODENA
dal 1997 al 2004	CONSULENTE PRESSO ENTI PUBBLICI CON COMPETENZE IN MATERIA: GARE ED APPALTI AREA AMMINISTRATIVA PRESSO UFFICIO TECNICO (1997- 1999) SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - DIREZIONE GENERALE (1999- 2004)
dal 2001	INCARICHI LEGALI DI CONSULENZA DA PARTE DI ENTI PUBBLICI IN MATERIA TRIBUTARIA , PER RAPPRESENTANZA DELL'ENTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE INCARICHI CONSULENZA IN MATERIA DI PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI INCARICHI PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DI ENTI AVANTI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ORDINARIE E AMMINISTRATIVE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- | | |
|--------------|--|
| • 14/09/2001 | Abilitazione all'esercizio della professione forense |
| • 18/03/1997 | Laurea in Giurisprudenza presso niversità degli Studi di Bologna – votazione 105/110
Tesi in diritto penale commerciale |
| • 1991 | Maturità Classica presso Liceo Ginnasio Minghetti di Bologna – Votazione 50/60 |

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

FRANCESE

Buono

Buono

Buono

INGLESE

Buono

Buono

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Buono

**CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI**

Ottime capacità di lavorare in team

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE**

Capacità di ordinamento di gruppi di lavoro: competenza acquisita sia nella pubblica amministrazione che nella gestione dello studio legale.

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

*Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.*

Programmi Office; sistema operativo Windows e Mac

In fede

Monia Aquili

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	SIMONA BELLOI
residenza	VIA SALVADOR ALLENDE N. 2 – 40012 CALDERARA DI RENO (BO)
studio	VIA DELL'ISONZO N.12 – 40134 BOLOGNA
Telefono	051435317 – 051430896 – 3457065550
fax	0510822442
E-mail	simonabelloi@avvaquili.it simonabelloi@ordineavvocatibopec.it

Nazionalità	Italiana
Data di nascita	24/10/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Dal 2008 al 2014 Titolare di studio legale con competenze di diritto civile, tributario, diritto di famiglia, tutela incapaci.
Incarichi legali di consulenza stragiudiziale e rappresentanza giudiziale da parte di ente pubblico in materia civile, tributaria
Incarichi consulenza in materia di per recupero crediti tributari
- Dal 1997 al 2003 Collaborazione in impresa familiare avente ad oggetto attività commerciale somministrazione alimenti e bevande

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2007 Abilitazione all'esercizio della professione forense
- 2004 Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Bologna – votazione 106/110
Tesi di laurea in diritto di famiglia
- 1993 Maturità magistrale presso Istituto Magistrale Laura Bassi di Bologna – Votazione 42/60

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

- Capacità di lettura sufficiente
- Capacità di scrittura sufficiente
- Capacità di espressione orale sufficiente


CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ottime capacità di lavorare in team

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE ottime capacità di coordinamento di gruppi di lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Programmi Office; sistema operativo Windows.
-----------------------------------	--

In fede

Simona Belloi



AL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Via Grimaldi n.1
40011 - Anzola dell'Emilia (BO)
Area Economico/Finanziaria e Controllo

OGGETTO: **INCARICO PROFESSIONALE LEGALE PER DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO N. 1950/2018 EMESSO A FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA IL 16/04/2018**

DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' (di cui al D. Lgs. 08.04.2013, n. 39), DI INESISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI CON LA P.A. (di cui all'art. 42 D.Lgs. 50/2016) E DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE (di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016).

La sottoscritta Monia Aquili, nata a Bologna

C.F. QLAMNO72A68A944N Partita Iva Studio Legale Associato Aquili Belloi 03363041207

iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Bologna dal 22/01/2001 al n. 4527

con studio a Bologna Via dei Mille n. 5.;

Ai fini dell'affidamento dell'incarico in oggetto, che accetta di svolgere secondo i termini comunicati, ai sensi degli [articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna **condizione di inconferibilità e di incompatibilità** per l'espletamento del proprio mandato professionale;
- **l'insussistenza di conflitti di interesse**, anche potenziali, con la stazione appaltante;
- che **non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016** a carico del sottoscritto;
- in sostituzione del Certificato Generale del Casellario Giudiziale:
 - a) che, per quanto a mia conoscenza, nel certificato generale del casellario giudiziale del sottoscritto è riportata la seguente dicitura: NULLA
 - b) che, per quanto a mia conoscenza, nel certificato generale del tribunale per i carichi pendenti del sottoscritto è riportata la seguente dicitura: NULLA
- che il sottoscritto ai fini della informazione antimafia, che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 comma 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo d.lgs 159/2011;
- che il sottoscritto non ha reso, nell'anno antecedente la data della lettera invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione ad affidamenti;
- che il sottoscritto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
- che nei confronti del sottoscritto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

DICHIARA ALTRESI'

- l'assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- l'inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
- l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p.
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sulla presente procedura di affidamento saranno effettuate mediante mezzi di comunicazione elettronici.
- di essere informato che ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.lgs. 39/2013 la presente dichiarazione sarà citata nella determinazione di affidamento delle prestazioni e pubblicata sul sito internet del Comune di Anzola dell'Emilia.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini ed in relazione alla procedura in oggetto.

SI IMPEGNA

- a rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità e al rispetto delle prescrizioni di legge;
- in caso del verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, ad astenersi o ad attivare misure per il loro superamento;

- a informare il Comune di Anzola dell'Emilia della presenza (anche sopravvenuta e/o susseguente lo svolgimento dell'incarico) di situazioni di interessi finanziari o di collaborazione o di interessi in attività inerenti il servizio, nel triennio precedente la nomina del presente atto o in corso, con soggetti terzi coinvolti da procedure collegate ai servizi di cui trattasi;
- a non usare a fini privati le informazioni di cui dispone in ragione del rapporto contrattuale con il Comune di Anzola dell'Emilia;
- a evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione e del Comune di Anzola dell'Emilia in particolare.

Il sottoscritto dichiara altresì di accordare il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

Bologna, li 21/05/2018

AQUILIMONIA
2018.05.22 09:37:37
Signer:
IL DI
CN=AQUILIMONIA
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.4=AQUILI
Public key:
RSA/2048 bits

¹La presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

AL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Via Grimaldi n.1
40011 - Anzola dell'Emilia (BO)
Area Economico/Fiananziaria e Controllo

OGGETTO: **INCARICO PROFESSIONALE LEGALE PER DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO N. 1950/2018 EMESSO A FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA IL 16/04/2018**

DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' (di cui al D. Lgs. 08.04.2013, n. 39), DI INESISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI CON LA P.A. (di cui all'art. 42 D.Lgs. 50/2016) E DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE (di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016).

La sottoscritta Simona Belloi, nata a Bologna

C.F. BLLSMN73R64A944L Partita Iva Studio Legale Associato Aquili Belloi 03363041207

iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Bologna dal 14/01/2018 al n. 6282

con studio a Bologna Via dei Mille n. 5.;

Ai fini dell'affidamento dell'incarico in oggetto, che accetta di svolgere secondo i termini comunicati, ai sensi degli [articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna **condizione di inconferibilità e di incompatibilità** per l'espletamento del proprio mandato professionale;
- **l'insussistenza di conflitti di interesse**, anche potenziali, con la stazione appaltante;
- che **non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016** a carico del sottoscritto;
- in sostituzione del Certificato Generale del Casellario Giudiziale:
 - a) che, per quanto a mia conoscenza, nel certificato generale del casellario giudiziale del sottoscritto è riportata la seguente dicitura: NULLA
 - b) che, per quanto a mia conoscenza, nel certificato generale del tribunale per i carichi pendenti del sottoscritto è riportata la seguente dicitura: NULLA
- che il sottoscritto ai fini della informazione antimafia, che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 comma 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo d.lgs 159/2011;
- che il sottoscritto non ha reso, nell'anno antecedente la data della lettera invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione ad affidamenti;
- che il sottoscritto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
- che nei confronti del sottoscritto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

DICHIARA ALTRESI'

- l'assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- l'inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
- l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p.
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sulla presente procedura di affidamento saranno effettuate mediante mezzi di comunicazione elettronici.
- di essere informato che ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 39/2013 la presente dichiarazione sarà citata nella determinazione di affidamento delle prestazioni e pubblicata sul sito internet del Comune di Anzola dell'Emilia.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini ed in relazione alla procedura in oggetto.

SI IMPEGNA

- a rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità e al rispetto delle prescrizioni di legge;
- in caso del verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, ad astenersi o ad attivare misure per il loro superamento;

- a informare il Comune di Anzola dell'Emilia della presenza (anche sopravvenuta e/o susseguente lo svolgimento dell'incarico) di situazioni di interessi finanziari o di collaborazione o di interessi in attività inerenti il servizio, nel triennio precedente la nomina del presente atto o in corso, con soggetti terzi coinvolti da procedure collegate ai servizi di cui trattasi;
- a non usare a fini privati le informazioni di cui dispone in ragione del rapporto contrattuale con il Comune di Anzola dell'Emilia;
- a evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione e del Comune di Anzola dell'Emilia in particolare.

Il sottoscritto dichiara altresì di accordare il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

Bologna, li 21/05/2018

IL DICHIARANTE¹

BELLOI SIMONA

2018.05.21 18:31:15

Signer:

CN=BELLOI SIMONA
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.4=BELLOI

Public key:

RSA/2048 bits

¹La presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

BOLOGNA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Progressivo	Data	Oggetto
277	22/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 17 DEL D. LGS. 50/2016 - PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio		Descrizione
2018	18137	2018	255	5.950,00 1.01.08.03.00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AQUILI BELLOI	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO
	CIG ZA223A1C33					

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

5.950,00